



Alcuni accorgimenti che ciascun operatore del settore pubblico può porre in essere per semplificare la pratica operativa quotidiana

SECONDA PARTE

Nell'ultimo numero della newsletter abbiamo pubblicato alcune pillole informative su quali accorgimenti ciascun operatore del settore pubblico può porre in essere per semplificare la pratica operativa quotidiana, con riferimento, in particolare, agli appalti sottosoglia per l'acquisizione di beni e servizi.

In questo numero continuiamo a proporre alcuni espedienti nell'applicare le norme per rendere più tempestivo il procedimento per l'affidamento dei contratti pubblici.

In particolare:

- Aggregare i fabbisogni ed indire gare suddivise in più lotti
- Fare ricorso al sistema di comunicazioni previsto all'interno del MEPA
- Fare ricorso alle modalità di stipula semplificate previste da CONSIP
- Utilizzare le dichiarazioni acquisibili all'interno del MEPA

1. AGGREGARE I FABBISOGNI ED INDIRE GARE SUDDIVISE IN PIÙ LOTTI

L'indizione di una procedura di gara suddivisa in lotti - disciplinata dal codice all'art. 51 - consente di accorpare alcune fasi del procedimento di gara, quali, ad esempio:

- per le stazioni appaltanti, la predisposizione di un unico capitolato da porre a base di gara;
- per i concorrenti, la presentazione di un'unica istanza di partecipazione alla

gara e di un solo documento unico di gara europeo.

È sempre importante ricordare che all'interno della documentazione posta a base di gara la stazione appaltante dovrà indicare espressamente se i concorrenti possano presentare offerta per uno o per più lotti. Resta fermo, inoltre, che - ai sensi del nuovo testo dell'art. 35, comma 9 del codice, così come modificato

dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019 - ai fini della determinazione del superamento o meno della soglia di rilievo europeo, le stazioni appaltanti dovranno sempre tenere in considerazione il valore complessivo di tutti i lotti, ancorché non aggiudicati contemporaneamente.

2. FARE RICORSO AL SISTEMA DI COMUNICAZIONI PREVISTO ALL'INTERNO DEL MEPA

Ai sensi delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione pubblicate da CONSIP all'interno del "Portale degli acquisti in rete della PA", per l'utilizzo del MEPA e per tutte le attività e le operazioni in esso compiute, ciascuna impresa abilitata ha eletto il proprio domicilio all'interno di tale sistema ovvero nell'area comunicazioni - area telematica ad accesso riservato dedicata a ciascuna impresa abilitata, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del MEPA - nonché nelle altre sezioni del sistema medesimo

tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle predette Regole di e-procurement, negli altri documenti degli strumenti di acquisto/negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti del sistema tramite la pubblicazione nel sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni (art. 17, comma 2).

continua a pag.2 »



« continua da pag.1

Più in particolare, ai sensi dell'art. 22 delle citate Regole, per l'utilizzo del sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, ciascun operatore economico elegge il proprio domicilio nel MEPA, nonché presso gli altri recapiti ivi dichiarati, compresi l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale. Ne consegue che tutte le comunicazioni effettuate dalla PA e dalle imprese (quali, a titolo esemplificativo,

eventuali richieste di chiarimenti, documenti o attestazioni) dovranno, di regola, essere effettuate utilizzando il predetto sistema. Resta fermo, naturalmente, che laddove la stazione appaltante lo ritenga opportuno o necessario (come, ad esempio, nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del codice dei contratti), le predette comunicazioni potranno essere inviate all'impresa presso gli ulteriori recapiti da

questo dichiarati, quali l'indirizzo di posta elettronica certificata. Dal proprio canto, ciascuna impresa si impegna ad accedere, a verificare ed a tenere sotto controllo - in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al MEPA - l'area comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio account nonché la propria casella di posta elettronica certificata.

3. FARE RICORSO ALLE MODALITÀ DI STIPULA SEMPLIFICATE PREVISTE DA CONSIP

Sempre per quanto concerne le gare da indire nel MEPA, i rapporti tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario saranno regolati mediante la stipula di un apposito contratto, secondo quanto previsto all'art. 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario della gara.

Le sopra citate regole del sistema di e-procurement evidenziano, sul punto, che, vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "documento di stipula" assume la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatario. Ferma restando, pertanto, la necessità per l'Amministrazione di provvedere

all'invio telematico del predetto documento all'aggiudicatario della gara, non sarà invece necessario riacquisire tale documento sottoscritto anche da parte del fornitore. Il contratto verrà infatti concluso nel momento in cui la PA invierà telematicamente - attraverso il MEPA - la propria accettazione:

- alla proposta che era stata presentata dall'impresa rispondendo alla trattativa diretta o alla richiesta d'offerta;
- mediante la trasmissione di un "ordine diretto" volto all'acquisizione dei beni e dei servizi pubblicati dall'impresa all'interno del proprio "catalogo" telematico.

Resta fermo, naturalmente, che l'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del

comma 7 dell'art. 32 del codice dei contratti. Sul punto, peraltro, è stato anche affermato (Consiglio di Stato, con sentenza 11 giugno 2019, n. 3911), che la verifica di cui all'art. 32, comma 7 condizionerebbe esclusivamente la stipula del contratto di appalto ma non sarebbe idonea a determinare una questione di legittimità dell'aggiudicazione (in senso conforme vengono citati Consiglio di Stato, 17 ottobre 2016, n. 4272 e Consiglio di Stato 25 febbraio 2016, n. 773), tant'è che il successivo comma 8 prevede che la stipulazione del contratto abbia luogo, di regola, entro sessanta giorni decorrenti dalla efficacia dell'aggiudicazione "fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti".

4. UTILIZZARE LE DICHIARAZIONI ACQUISIBILI ALL'INTERNO DEL MEPA

Come si ricorderà, l'art. 1, comma 17 della legge n. 55 del 2019 ha modificato il testo dell'art. 36 che, al comma 6-bis, oggi dispone che ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione (ad es. CONSIP spa, per quanto concerne il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Tale verifica verrà effettuata, in futuro, attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del codice. I soggetti responsabili dell'ammissione (ad es.

CONSIP) potranno così consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati, ai fini della predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

È importante ricordare, tuttavia, che è già oggi possibile, per le stazioni appaltanti, accedere direttamente alle dichiarazioni sostitutive rese da parte delle imprese a fini dell'abilitazione e della permanenza all'interno del sopra richiamato MEPA: in particolare, le Regole del sistema e-procurement pubblicate da CONSIP dispongono, all'art. 46 (relativo alle Procedure di acquisto di Prodotti ed ai Servizi nel Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione), che ogni stazione appaltante rimane l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici in capo ai fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, nonché dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente: la stazione appaltante potrà quindi utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al fornitore eventualmente disponibili nel sistema degli "Acquisti in rete della PA".

continua a pag.3 »

« continua da pag.2

Le dichiarazioni rese dagli operatori economici per l'accesso e per la permanenza all'interno del MEPA di CONSIP sono disponibili in relazione a ciascuna procedura e, in particolare:

- per gli ordini diretti di acquisto, le dichiarazioni sono visionabili subito dopo la creazione dell'ordine da parte del punto istruttore individuato dalla stazione appaltante;
- per le trattative dirette, le dichiarazioni sono visionabili dopo l'invio della trattativa all'impresa, sempre ad opera del punto istruttore;

- per le richieste di offerta "aperte", le dichiarazioni sono visionabili in relazione alle sole imprese che hanno deciso di concorrere alla gara e di rispondere alla RDO.

Ciascuna stazione appaltante potrà pertanto utilizzare le dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese ai fini dell'accesso e della permanenza all'interno del mercato elettronico di CONSIP, pur dovendo poi effettuare le verifiche sul soggetto aggiudicatario, quantomeno nelle more dell'attivazione del sistema di controlli a campione attivati dalla medesima CONSIP anche ai

fini dell'aggiudicazione delle gare. In ogni caso, anche in futuro, ogni amministrazione dovrà sempre avere cura di integrare le dichiarazioni acquisite all'intero del portale MEPA mediante l'acquisizione anche delle dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti speciali e delle condizioni particolari e peculiari di ciascun Ente, come, ad es., l'impegno a rispettare ed a far osservare dai propri dipendenti il codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

Una gara suddivisa in lotti costituisce tante gare autonome e distinte

Nel respingere l'appello il Consiglio di Stato ribadisce come una gara suddivisa in più lotti, non costituisca una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti.

Ecco la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. III, 31/12/2021, n.8749.

Giova principiare dalla natura della gara suddivisa in più lotti, che – ad avviso di una consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; id., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135) dalla quale il giudice amministrativo si è discostato solo con riferimento a casi peculiari - non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti. Laddove, quindi, una gara abbia ad oggetto l'aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Pur essendo, quindi, la procedura disciplinata dalla medesima lex specialis (bando, capitolato e disciplinare), a ciascun lotto



corrisponde una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, o ad alcuni dei lotti, con conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi.

Corollario obbligato di tale premessa è che il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene

le disposizioni per lo svolgimento non di un'unica gara finalizzata all'affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare, sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare (Cons. St., sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402).

Medesimo discorso vale per il decreto con il quale si nomina la Commissione aggiudicatrice che, pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara; la Commissione valuta singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti alla singola procedura, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l'esame è effettuato (come è avvenuto nella vicenda sottoposta al vaglio del Collegio) nella stessa seduta e riportato in un unico verbale.

La graduatoria è immutabile anche se viene escluso uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi

Procedura aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa. La migliore offerta veniva esclusa dopo verifica di anomalia. L'amministrazione provvedeva allo scorrimento della graduatoria, disponendo l'aggiudicazione in favore del secondo classificato.

Il "nuovo" secondo classificato, sosteneva la necessità di procedere alla riattribuzione dei punteggi economici anziché al mero scorrimento della graduatoria – al fine di correggere le distorsioni derivanti dalla partecipazione alla gara del concorrente poi escluso – e chiedeva all'amministrazione di annullare in autotutela l'aggiudicazione.

L'amministrazione respingeva tale istanza in quanto sprovvista "dei sottesi presupposti giuridici normativi" in considerazione del c.d. "principio di invarianza" di cui all'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Avverso l'aggiudicazione dell'appalto e il diniego di autotutela viene proposto ricorso al TAR del Lazio, che lo accoglie, annullando l'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2021, n. 8460 accoglie l'appello ribaltando il primo grado:

7. L'appello è fondato.

7.1. L'articolo 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che riproduce la disposizione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, inserita dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) prevede che "ogni

variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Il principio di invarianza opera nel senso della "cristallizzazione delle offerte" e della "immutabilità della graduatoria" ed integra un'espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, obbedendo alla duplice e concorrente finalità:

a) di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si presume senz'altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, V, 22 gennaio 2021, n. 683; III, 12 luglio 2018, n. 4286; 27 aprile 2018, n. 2579);

b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in gradua-

toria, mossi dall'unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest'ultima traendone vantaggio (cfr. Cons. Stato, V, 2 novembre 2021, n. 7303; III, 22 febbraio 2017, n. 841).

Il principio di invarianza è pertanto finalizzato anche a tutelare l'affidamento medio tempore maturato dai partecipanti alla gara ed è volto altresì a salvaguardare l'interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti e consolidati dalla chiusura di alcune fasi di gara, con riguardo alla determinazione della soglia di anomalia e al calcolo delle medie per i punteggi attribuiti alle offerte. Ciò, nonostante l'eventuale successiva esclusione di taluno dei concorrenti e nonostante l'evidente rischio che, nelle more della partecipazione, la permanenza in gara del concorrente in seguito escluso abbia sortito taluni effetti in punto di determinazione delle medie o delle soglie di anomalia.

7.2. Nel caso di specie xxx è stata esclusa dopo la fase di ammissione/esclusione delle offerte e dopo il completamento della fase istruttoria, quindi in un momento di avanzata definizione della procedura concorsuale, in cui non era ammesso di arretrare il procedimento reiterando la formulazione dei punteggi, atteso che ciò avrebbe pregiudicato la continuità della gara e la stabilità dei suoi esiti.

continua a pag.5 »



« continua da pag.4

Sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione del principio di invarianza, ai sensi dell'art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, la cui ratio consiste, come già accennato in precedenza, nel neutralizzare il rilievo sul piano procedimentale di tutte le vicende che seguono la fase di verifica preliminare delle offerte, al fine di sterilizzare "l'alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara" (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013).

Ne consegue che l'Amministrazione ha agito correttamente nel provvedere allo scorrimento della graduatoria in seguito ad un'esclusione per anomalia dell'offerta, atteso che nella vicenda processuale non viene messa in discussione l'iniziale ammissione di xxx alla partecipazione alla gara.

Inoltre il principio di invarianza, oltre ad operare in presenza di criteri di aggiudicazione automatica come nel caso del minor prezzo, è destinato a trovare la sua applicazione anche nelle ipotesi di criteri di valutazione rimessi alla discrezionalità della commissione di gara come per l'offerta economicamente più vantaggiosa, ipotesi che ricorre nel caso di specie.

La giurisprudenza ha ormai pacificamente ritenuto che "Il principio di invarianza, di cui all'art. 95, co. 15, d.lg. n. 50 del 2016, trova applicazione nel caso in cui il criterio di valutazione delle offerte, quale individuato dal disciplinare di gara, faccia capo al «metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida ANAC approvate con Delibera del consiglio n. 1005 del 21 settembre 2016», in base ad una predeterminata formula; ed invero, pur trattandosi di criterio non automatico, in quanto

orientato alla individuazione tecnico-discrezionale dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, lo stesso è destinato ad operare (in virtù del richiamo al metodo aggregativo-compensatore e alla interpolazione lineare) attraverso la quantificazione di medie, condizionate dal numero dei concorrenti e dalle modalità di formulazione dell'offerta; si tratta, perciò, di fattispecie in cui è destinata ad operare, in base alle riassunte premesse, la regola della «cristallizzazione delle medie», non solo ai (meri) fini della determinazione della soglia di anomalia (art. 97 del Codice), ma anche ai (più comprensivi) fini del divieto di regressione procedimentale, che implica l'immodificabilità della graduatoria anche all'esito della estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi" (Cons. Stato, V, 6 aprile 2020, n. 2257).



Il 15 settembre è entrata in vigore la Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni). Tale legge ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del decreto in materia di contratti pubblici, e, allo stesso tempo ha confermato il testo di altri articoli.

Una delle disposizioni in materia di contratti pubblici sostanzialmente confermata in sede di conversione è l'articolo 3, riguardante le verifiche antimafia e i protocolli di legalità. Come le altre disposizioni introdotte dal decreto semplificazioni, anche l'articolo 3 si pone l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico di stazioni appaltanti ed operatori economici, al fine di favorire la celerità

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

degli interventi di rilancio dell'economia nella fase successiva all'emergenza sanitaria generata dall'epidemia di Covid-19.

Facciamo, quindi, un approfondimento dei commi dell'art.3.

Il comma 1 detta la regola generale per cui, al fine di potenziare il sistema delle verifiche antimafia, fino al 30 giugno 2023 ricorrerà sempre il presupposto dell'urgenza per l'acquisizione della documentazione antimafia, e potrà essere consentita l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche amministrazioni, anche se il rilascio di tale documentazione non dovesse essere immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia.

Il comma 2, fino al 30 giugno 2023 per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede con il rilascio della cosiddetta "informativa liberatoria provvisoria", conseguentemente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e delle ulteriori banche dati disponibili anche quando

l'accertamento è eseguito per un soggetto non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni previste agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 159/2011.

Una volta acquisita l'informativa liberatoria provvisoria la stazione appaltante può stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

La semplificazione che tale norma apporta è di carattere temporale: una volta consultata la banca dati del Ministero dell'interno non sarà più necessario attendere i tempi ordinari per il completamento delle verifiche prefettizie, anche quando il soggetto risulti non censito. Come detto, a questo punto la stazione appaltante potrà procedere con la stipula del contratto, ancorché sotto condizione risolutiva, rimanendo fermi gli ulteriori controlli da completarsi entro 60 giorni.

continua a pag.6 »

« continua da pag.5

Il comma 3 stabilisce che, al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche dati disponibili

Il comma 4 prevede inoltre, qualora dovesse essere accertata una causa ostativa alla stipula di cui al D. Lgs. n. 159/2011, l'obbligo per la P.A. di recedere dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite – da intendersi come prestazioni e quindi riferibile anche ai servizi e alle forniture – e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. Il recesso potrà essere evitato se l'opera fosse in corso di ultimazione o se si trattasse di forniture o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse

pubblico e il prestatore non fosse sostituibile in tempi rapidi, come previsto dall'articolo 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 32 comma 10 del D.L. n. 90/2014.

Che cosa succederebbe, invece, se a seguito della consultazione della banca dati emergessero, nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, le situazioni previste agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 159/2011? In tali casi non ci sarebbe alcuna semplificazione perché non verrebbe rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria, ma bisognerebbe attendere gli accertamenti prefettizi del caso, secondo le regole tradizionali previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

Il comma 6 dispone che, per quanto non

espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 7 del decreto semplificazioni riguarda invece una modifica apportata al Codice antimafia: infatti questa norma introduce nel D. Lgs. n. 159/2011 l'art. 83-bis, rubricato "Protocolli di legalità" del quale vanno evidenziati i successivi due commi che conducono all'interno del Codice Antimafia due disposizioni preesistenti.

Il comma 2 ribadisce che l'iscrizione sia nelle white-list (articolo 1 comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012), sia nell'anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall'articolo 30 comma 10 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229/2016), equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Il comma 3 stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.



VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it



www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania

PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N.03 - APRILE 2022

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capezzuto**
Giuseppe **Castaldi**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzuto**

in collaborazione con **Sviluppo Campania**

PSR *comunica*

**ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

